DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATIVE E INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 1

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata

Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:

a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, anche interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche' dell'organismo previsto dall'articolo 3. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono

attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Versione in vigore dal 1 novembre 1991, non più in vigore dal 31 dicembre 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata
Estremi	Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-coordinamento-delle-attivita-informative/art-1-consiglio-generale-per-la-lotta-alla-criminalita-organizzata/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it